



La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 26229, depositata il 12/12/2014, ha stabilito che l'ente previdenziale dei commercialisti non può, con atto unilaterale (regolamentare o negoziale) adottato dopo che sia maturato il diritto alla pensione, ridurre l'importo di questa. Tanto meno può farlo adducendo generiche ragioni finanziarie: ciò lederebbe l'affidamento del professionista pensionato, il quale è tutelato dall'art. 3 della Costituzione quanto a consistenza economica del diritto soggettivo.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 26229 DEPOSITATA IL 25/11/2014 SUL PRINCIPIO DEL "PRO RATA" NELLA PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negozi-azione-assistita.it

, il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora,

per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network

www.concorrenzaeavvocatura.ning.com

e aderisci al gruppo aperto

["concorrenzaeavvocatura" su facebook](https://www.facebook.com/concorrenzaeavvocatura)

(contano già centinaia di adesioni).



Ma la riforma ha previsto che i professionisti, a differenza degli outsiders e, in generale, dei lavoratori dipendenti, non sono soggetti alla previdenza obbligatoria, ma possono scegliere di aderire volontariamente a un fondo di previdenza professionale, o di aderire a un fondo di previdenza generale, o di aderire a un fondo di previdenza complementare, o di aderire a un fondo di previdenza privata, o di aderire a un fondo di previdenza pubblica, o di aderire a un fondo di previdenza mista, o di aderire a un fondo di previdenza a scelta.